

CESRAM - CEntro Studi Relazioni Atlantico-Mediterranee

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1

È costituita l'associazione denominata "CESRAM - CEntro Studi Relazioni Atlantico-Mediterranee". L'Associazione, che non ha finalità di lucro, ha lo scopo di promuovere a livello nazionale e internazionale lo studio delle relazioni internazionali correnti tra l'Italia, i paesi della comunità euro-atlantica e i paesi dell'area mediterranea. Gli ambiti di ricerca e di studio riguarderanno l'evoluzione dei rapporti diplomatici, militari, politici, sociali ed economici dell'Italia e i paesi della comunità euro-atlantica e del Mediterraneo, con particolare riferimento agli Stati Uniti e ai paesi del mediterraneo orientale.

SEDE

Art. 2

L'Associazione ha sede in Italia, a Lecce alla via _____ n. _____.

DURATA

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Art. 4

1. Le attività perseguite dall'Associazione sono indirizzate al promuovere lo studio, la consulenza e la formazione sulle relazioni internazionali correnti tra l'Italia, i paesi della comunità euro-atlantica e i paesi dell'area mediterranea e prevedono:

- a) ricerca, studio e analisi di documenti diplomatici, analisi statistiche ed economiche, relazioni, monografie, articoli, saggi e dissertazioni accademiche relativi ai rapporti diplomatici, militari, politici, sociali ed economici dei paesi dell'area atlantico-mediterranea;
- b) organizzazione, anche per conto terzi, di incontri, dibattiti, lezioni, seminari e convegni sui temi di ricerca, studio e analisi;
- c) consulenza e produzione di documenti d'analisi e schede-paese per enti pubblici e privati nazionali e internazionali sullo stato delle relazioni diplomatiche, militari, politiche, sociali ed economiche dei paesi dell'area atlantico-mediterranea;

d) pubblicazione e divulgazione di documenti diplomatici, analisi statistiche ed economiche, relazioni, monografie, articoli, saggi, dissertazioni accademiche e atti di convegni sui temi di ricerca, studio e analisi;

e) realizzazione di sussidi informatici e siti web sui temi di ricerca, studio e analisi, anche come strumenti di collegamento fra siti già esistenti, nonché diffusione di libri, giornali e riviste sui temi di ricerca, studio e analisi;

2. Per la realizzazione di dette attività, l'Associazione potrà collaborare con università e associazioni, sia italiane che straniere, aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, collaborare o stipulare accordi di partenariato con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti.

3. L'Associazione potrà, inoltre, ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali e territoriali della comunità nazionale (comuni, province e regioni), da altri enti nazionali (ministeri, comitato ministeriali, enti governativi in generale) e internazionali (governativi, non governativi e sopranazionali), nonché da altri soggetti pubblici e privati, offrendo assistenza e collaborazione nei campi in cui svolge la propria attività istituzionale.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 5

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione, a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

2. Per i compiti istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- redditi derivanti dal patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento delle attività.

3. Il Comitato dei Garanti annualmente stabilisce e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci gli importi delle quote di versamento all'Associazione.

ASSOCIATI

Art. 6

1. Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed Enti, che ne condividano gli scopi.

2. Sono associate tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengano ammesse dall'Assemblea dei Soci.

3. All'atto dell'ammissione gli associati verseranno la quota di associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

4. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

5. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7

1. Sono previste quattro categorie di soci:

- i soci fondatori, coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione e che costituiscono il Comitato dei Garanti con funzioni direttive;

- i soci onorari, quelle persone o Enti cui il Comitato dei Garanti abbia riconosciuto siffatta qualifica per meriti particolari nei confronti dell'Associazione o perché occupino posizioni di particolare rilievo nei settori di attività che interessano gli scopi dell'Associazione. La qualifica di socio onorario non può essere richiesta e si acquisisce, a titolo gratuito, su delibera motivata del Comitato dei Garanti;

- i soci sostenitori, le persone o enti che si impegnano a dare un attivo contributo all'attività dell'Associazione. La quota da loro versata è di importo maggiore di quella dei soci ordinari;

- i soci ordinari, le persone o enti che aderiscono all'Associazione, impegnandosi a versare annualmente quote non inferiori a quelle stabilite dal Comitato dei Garanti.

2. La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente ha diritto a partecipare, effettivamente, alla vita dell'Associazione, indipendentemente dall'entità dei versamenti fatti, dell'attività prestata o dei servizi ricevuti.

Art. 8

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

2. Le dimissioni possono essere notificate in qualunque momento da chi aderisca all'Associazione, notificando la propria volontà di recesso. Le dimissioni hanno efficacia dall'inizio del primo mese successivo a quello nel quale il Comitato dei Garanti riceve la notifica della volontà di recesso.

3. L'esclusione è deliberata dal Comitato dei Garanti con delibera motivata nei seguenti casi:

a) morosità, per mora superiore a tre mesi nel pagamento delle quote sociali;

b) indegnità, l'indegnità contempla qualsiasi atto appurato di natura morale, etica, professionale e deontologica che leda le finalità o il prestigio dell'Associazione.

4. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro quindici giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Comitato dei Garanti, il quale, sentita l'Assemblea dei Soci, può rivalutare, entro trenta giorni, la posizione dell'escluso.

QUOTE ASSOCIATIVE

Art. 9

1. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.

2. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
3. I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto.
4. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili e, quindi, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto legittimamente versato.
5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
6. Per il primo anno di associazione il Comitato dei Garanti può stabilire la gratuità delle adesioni.

ORGANI

Art. 10

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Comitato dei Garanti con funzioni direttive;
 - il Presidente, il Vice-presidente;
 - il Comitato Scientifico.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Essa si riunisce, in via ordinaria, tre volte all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente, sentito il Comitato dei Garanti, lo ritenga necessario.
2. Le riunioni sono convocate dal Presidente con predisposizione dell'ordine del giorno, indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, trasmessa anche a mezzo email.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 2, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e la riunione deve essere tenuta, entro trenta giorni, dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
5. La delega dovrà essere conferita per iscritto ad altro socio. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega.
7. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi e sulle relazioni del Comitato dei Garanti;
- b) eleggere il Presidente;
- c) deliberare, su proposta del Comitato dei Garanti, la nomina dei membri del Comitato Scientifico e dei membri di ogni altro organismo reputato necessario per le attività dell'Associazione;
- d) deliberare, su proposta del Comitato dei Garanti, l'importo dei contributi associativi annuali, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- e) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sulle attività da essa svolta e da svolgere nei settori di sua competenza, così come proposte dal Comitato dei Garanti;
- f) deliberare sulle modalità di reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione, così come proposte dal Comitato dei Garanti;
- g) deliberare sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, così come proposta dal Comitato dei Garanti;
- h) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato dei Garanti;

in sede straordinaria

- a) deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato dei Garanti.

COMITATO DEI GARANTI

Art. 12

1. Il Comitato dei Garanti è costituito da almeno tre soci fondatori. Il Comitato ha la funzione di dar vita, al principio di ogni anno, all'indirizzo politico generale dell'Associazione e ha la funzione di esercitare il controllo sugli organi della stessa, vigilando sulla conformità delle attività alle norme statutarie.
2. Alla carica non consegue alcun compenso, fatti salvi i rimborsi delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
3. Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Comitato, i membri rimasti, sentita l'Assemblea dei Soci, coopteranno fra i soci altri membri in sostituzione dei membri mancanti.
4. Il Comitato è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Sottopone all'Assemblea le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Al Comitato sono demandate le controversie che possono sorgere tra i soci, tra l'associazione e il socio e tra gli organi dell'Associazione.

5. Il Comitato propone all'Assemblea la nomina dei membri del Comitato scientifico e di ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

6. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti. Il Comitato è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, fax o e-mail. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE

Art. 13

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, indica tra i membri del Comitato dei Garanti il Vice-presidente, dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei soci. Il Presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Art. 14

Il Vice-presidente, in assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce ogniqualvolta sia necessario per l'esercizio delle funzioni presidenziali.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 15

Il Comitato Scientifico ha la funzione di proporre attività direttamente e indirettamente attinenti alle finalità istituzionali e riconducibili espressamente all'art. 4 del presente Statuto. Il Comitato è composto da un numero non inferiore a tre membri, che possono essere eletti anche tra persone non socie. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Per il primo anno i membri del Comitato Scientifico saranno designati dal Comitato dei Garanti.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16

L'Associazione tiene il libro dei Soci e i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato dei Garanti. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

BILANCIO

Art. 17

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato dei Garanti sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

NORME DI CHIUSURA

Art. 18

In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative, con scopo e oggetto analoghi o affini o con scopi di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui dell'art. 3, comma 190, della L. 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 19

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.